

Edizione di mercoledì 14 maggio 2014

PATRIMONIO E TRUST

[I pregiudizi sul trust](#)

di Ennio Vial, Sergio Pellegrino

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Acconto TASI: tutti fermi fino a giugno](#)

di Fabio Garrini

ACCERTAMENTO

[Nulla l'avviso di rettifica per le ipocatastali se non preceduto da accertamento Iva](#)

di Davide David

IMPOSTE SUL REDDITO

[Nuova tassazione delle rendite con perplessità](#)

di Giovanni Valcarenghi

CONTENZIOSO

[Accertamento da studi di settore e motivazione della sentenza](#)

di Luigi Ferrajoli

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Google Glass, lenti e miracoli tecnologici](#)

di Teamsystem.com

PATRIMONIO E TRUST

I pregiudizi sul trust

di **Ennio Vial, Sergio Pellegrino**

Il **trust** è un istituto che ha visto un **percorso** di **affermazione** in Italia particolarmente accidentato, in quanto molte sono state le resistenze incontrate sotto diversi profili. Oggi giorno la sua **diffusione** presenta sicuramente una significatività, ma l'istituto risulta ancora di nicchia.

Questo aspetto, peraltro, non è visto con sfavore dagli operatori (seri) del settore: una **diffusione** di **massa** porterebbe inevitabilmente ad uno **svilimento** in quanto operatori senza scrupoli creerebbero atti di trust col ciclostile senza quell'adeguata personalizzazione.

Ciò che veramente fa sorridere sono tutti quei **pregiudizi** che circondano ancora l'istituto e che, senza pretesa di esaustività, cercheremo di sintetizzare in questo veloce intervento.

Non è possibile istituire un trust in Italia

La **Convenzione de l'Aja** del 1985 permetteva il riconoscimento in Italia di trust esteri ma non garantiva l'istituzione di trust italiani. La questione è ampiamente superata in quanto dopo le prime ritrosie il trust ha avuto **pieno accoglimento** nel nostro sistema.

Il trust è utilizzato dagli evasori

A volte è vero ma le conseguenze sono molto gravi; basti ricordare il reato di **sottrazione fraudolenta** al **pagamento** delle **imposte**.

Fare un trust per sfuggire al fisco è una delle azioni più sconsiderate, proprio per le conseguenze che porta e non solo per l'interessato, ma anche per i professionisti che lo hanno assistito.

I trust servono per pagare meno imposte

Anche questa è una **falsa credenza**. Vi sono dei casi in cui la fiscalità del trust è peggiorativa rispetto a quella che si avrebbe detenendo il patrimonio come persona fisica.

Ad ogni modo, quand'anche emergessero dei **profili** di **interesse** come nel caso dei **dividendi**, si tratta di una circostanza ben conosciuta dall'Amministrazione finanziaria; la stessa **Cassazione**

ha avuto modo di precisare come il regime agevolato **non** possa portare a contestazioni di **abuso** del **diritto** se il trust ha le sue **valide motivazioni** che vanno al di là del profilo meramente fiscale.

I trust ti attirano i verificatori a casa

L'esperienza concreta non porta a queste conclusioni. Il trust non è e **non** deve assolutamente essere concepito come uno strumento per **sottrarsi** agli **adempimenti fiscali**.

Se fai un trust la banca non ti dà più credito

La valutazione del rapporto con la banca è una questione particolarmente delicata. Gli strumenti segregativi sono in genere mal visti dal mondo bancario in quanto **limitano** il **patrimonio personale** aggredibile.

Queste considerazioni valgono senza dubbio per il **fondo patrimoniale** (a meno di considerare la casistica del mutuo prima casa) mentre devono essere limare per il trust in quanto ogni situazione va valutata caso per caso.

Il **trust** potrebbe addirittura rappresentare lo strumento idoneo a garantire la banca della **solvenza** del debitore.

Il trust serve solo per grandi patrimoni

Anche questo è un pregiudizio privo di fondamento. Ci sono tanti **tipi di trust** e la differenziazione dipende anche dal **patrimonio**.

Se possiedo un solo appartamento, è evidente che si tratta di un patrimonio importante in quanto non possiedo niente altro. A parte gli scherzi, potrei trovare un **trustee di fiducia** che assume in modo serio il ruolo per un **legame personale** di stima e riconoscenza che decide di non chiedere un compenso per la sua attività. In questo modo i **costi** del **veicolo** si riducono al **minimo** ed è possibile gestire anche un patrimonio contenuto.

Ci sono strumenti equivalenti al trust

Non è vero. Anche perché, vista la **natura residuale** dell'istituto, l'esistenza di un istituto equivalente nel nostro ordinamento porterebbe a dare la preferenza a quest'ultimo.

Molte sono le **finalità** che possono essere perseguite **esclusivamente** attraverso un **trust**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Acconto TASI: tutti fermi fino a giugno

di **Fabio Garrini**

È il **terzo anno consecutivo che il versamento dell'acconto** (non che con il saldo le cose sia andate molto meglio...) dei tributi locali sulla casa rende le cose oltremodo **complicate**: nel 2012 erano state introdotte dal DL 16/12 specifiche modalità di versamento differenziato per l'abitazione principale (versamento facoltativo in 3 rate in luogo delle 2 tradizionali), lo scorso anno abbiamo dovuto attendere quasi la fine di maggio per avere conferma dal DL 54/13 che l'abitazione principale era esentata dall'acconto (poi lo sarà, con non poche peripezie, anche per il saldo), e quest'anno occorre attendere sino alla fine di maggio per capire se e quanto versare per l'acconto TASI in scadenza il 16 di giugno.

Le regole per il versamento TASI

Il comma 688 della L. 147/2013 (Legge Finanziaria per il 2014), che disciplina le modalità di versamento TASI, è stato recentemente modificato in sede di conversione del DL 16/14, **differenziando** (transitoriamente per il solo 2014) le modalità di versamento del nuovo tributo sui servizi indivisibili in ragione della **tipologia di immobile** interessato:

- per gli immobili **diversi dall'abitazione principale**, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 (quindi **1 per mille**), qualora il Comune non abbia **deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014**, e il conguaglio sulla base delle aliquote 2014 successivamente deliberate sarà effettuato entro la scadenza del saldo (quindi entro il 16 dicembre);
- per gli immobili adibiti ad **abitazione principale**, il versamento dell'imposta è effettuato in **un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni**, determinando in questo caso *"le relative modalità e aliquote"*. Nell'ambito della fattispecie "abitazione principale" vanno ricomprese certamente le pertinenze, da individuare secondo le regole IMU (quindi una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7), così come le **assimilazioni ex lege** (ad esempio l'unico fabbricato del personale delle forze armate ovvero le abitazioni possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa); eventualmente anche le **assimilazioni stabilite dal regolamento** (ad esempio l'uso gratuito o l'immobile posseduto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari) se il Comune dovesse aver approvato il regolamento entro la scadenza del 31 maggio.

Questo sta a significare che **se al 31 maggio sul sito delle Entrate non sarà presentata la delibera TASI, entro il 16 giugno si procederà al versamento dell'imposta degli immobili diversi dall'abitazione principale**; se, al contrario, la delibera sarà pubblicata entro tal data, occorrerà versare l'acconto TASI sulla base delle nuove aliquote. Peraltro, per i fabbricati destinati ad abitazione principale, pare di capire che il Comune possa anche stabilire le modalità di versamento, quindi potenzialmente stabilire delle scadenze diverse (auspichiamo che così non sia...).

Potrebbe a prima vista sembrare più semplice il caso in cui il **Comune non abbia deliberato le aliquote entro maggio**: abitazione principale esclusa dall'acconto e tutti gli altri all'1 per mille. Ma in realtà così non è. Va infatti ricordato che esiste un vincolo complessivo al prelievo dato dal fatto che la **somma tra aliquota IMU e aliquota TASI** non può superare l'aliquota IMU massima, quindi il 10,6 per mille (ipotizziamo che il Comune non si sia avvalso della facoltà di disporre la deroga dello 0,8 per mille introdotta dal DL 16/14): poiché molti Comuni presentano aliquote IMU prossime al massimo, questo significa che **l'1 per mille di TASI potrebbe essere, a consuntivo, non dovuto** (in toto o in parte). Obbligando quindi i contribuenti ad una **massiccia campagna di rimborsi**.

Concludendo, pare evidente come questa costruzione lascia agli Studi professionali pochissimi giorni per liquidare l'imposta e consegnare le deleghe di versamento ai clienti, peraltro in un momento già densissimo di adempimenti: sono **9 giorni lavorativi** escludendo festività e fine settimana. E ovviamente escludendo l'ultimo giorno di scadenza: **io mi vergono a consegnare ad un cliente una delega di versamento l'ultimo giorno**. Evidentemente c'è **chi non si vergogna ad obbligarci a farlo**.

ACCERTAMENTO

Nulla l'avviso di rettifica per le ipocatastali se non preceduto da accertamento Iva

di **Davide David**

Nella **sentenza n. 1 dell'11.01.2013** la CTR Trieste esprime un suo interessante convincimento sul **rapporto esistente, in ambito immobiliare, tra IVA e imposte ipotecarie e catastali**.

Nello specifico, dalla lettura della sentenza si ricava che per le cessioni di immobili assoggettate ad IVA:

- le imposte ipotecarie e catastali vanno commisurate sulla **base imponibile determinata ai fini dell'IVA** (e non su quella determinata ai fini dell'imposta di registro);
- per tale motivo è **inammissibile un accertamento per le imposte ipotecarie e catastali in assenza di una accertamento in materia di IVA** e che tale inammissibilità (con la conseguente nullità dell'atto impugnato) è rilevabile d'ufficio.

La normativa di riferimento da prendere in considerazione ai fini di cui trattasi è il **Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali (D.Lgs. 347/1990)**.

L'art. 2, comma 1, del Testo Unico, relativamente all'imposta ipotecaria, recita: *"l'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni"*.

L'art. 10, comma 1, del Testo Unico, relativamente all'imposta catastale, recita: *"le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore degli immobili o dei diritti reali immobiliari determinati a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633"*.

Come noto, **ai fini dell'imposta di registro**, per il combinato disposto degli articoli 43 e 51 del D.P.R. 131/1986, la base imponibile per le cessioni di beni immobili è data dal **"valore venale in comune commercio"** (cfr. art. 51, c. 2) e quindi dal "valore" dell'immobile, qualora diverso dal prezzo effettivamente concordato tra le parti.

Diversamente, **ai fini dell'IVA**, l'art. 13 del D.P.R. 633/1972, statuisce espressamente che la base imponibile delle cessioni di beni (ivi comprese logicamente anche le cessioni di beni

immobili) “è costituita dall’ammontare complessivo dei **corrispettivi dovuti al cedente ... secondo le condizioni contrattuali**” e quindi dal prezzo effettivamente concordato tra le parti, anche qualora diverso dal “valore” dell’immobile.

La CTR Trieste, nell’affrontare il problema della **quantificazione della base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali per le cessioni immobiliari soggette ad IVA**, prende a riferimento quanto indicato, prima in via interpretativa e poi in via normativa, per le operazioni di leasing immobiliare.

Nello specifico, i giudici triestini rilevano che con la [circolare 12/E del 2007](#), l’Agenzia delle entrate ha precisato che in sede di **riscatto da leasing** la base imponibile per le ipocatastali “può essere individuata nel prezzo di riscatto del bene aumentato dei canoni, depurati della componente finanziaria”, e che “in tale ammontare si può, infatti, ravvisare l’effettivo valore di scambio attribuibile all’immobile, tenuto conto dei vincoli contrattuali che gravano su di esso”.

Il che, secondo la CTR Trieste, confermerebbe che **la base imponibile per le imposte ipotecarie e catastali è data dal prezzo contrattualmente pattuito tra le parti** e non da un generico valore, in quanto la circolare rinvia, in sostanza, al “prezzo pagato dalla società di locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile successivamente <<smaltato>> su canoni (depurati della componente finanziaria) e importo del riscatto” (così nella sentenza).

E ciò, sempre per quanto affermato dai giudici regionali, avrebbe trovato successiva conferma a livello normativo con l’introduzione del **comma 10-ter all’art. 35 del D.L. 223/2006** operata dall’art. 1 della legge 220/2010.

Da ciò la CTR Trieste ha tratto il convincimento che in generale, e non solo per le operazioni di leasing, il “riferimento dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, all’art. 2 dello stesso decreto, non è un richiamo al secondo comma dell’art. 2, ma al primo comma, da leggersi come fosse scritto <<**l’imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni o dell’imposta sul valore aggiunto**>>” (così nella sentenza).

Sulla base di questo convincimento, i giudici regionali giungono quindi a ritenere “che l’accertamento in materia di IVA trascini automaticamente con sé ai sensi dei suddetti art. 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, **l’accertamento anche delle imposte ipotecarie e catastali**, senza necessità di ulteriori dimostrazioni, ma che l’accertamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, **non sia ammissibile in assenza di un accertamento in materia di IVA**, sussistendone i presupposti, in quanto il riferimento ivi presente deve riferirsi alla sola procedura, mentre per la determinazione della base imponibile deve farsi riferimento all’identità dei valori IVA, imposta ipotecaria e imposta catastale, per quanto suddetto”.

Sembra quindi potersi concludere che, secondo la CTR Trieste, **per le cessioni di immobili soggette ad IVA le imposte ipotecarie e catastali devono essere commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell’IVA** e, quindi, all’“ammontare complessivo dei corrispettivi

dovuti al cedente ... secondo le condizioni contrattuali” (cfr. art. 13 D.P.R. 633/1972).

In altri termini, **quello che rileva è il prezzo effettivamente concordato tra le parti (base imponibile IVA) e non il valore venale in comune commercio** (che costituisce, invece, la base imponibile per l'imposta di registro).

Da ciò consegue che **l'accertamento delle imposte ipotecarie e catastali non è ammesso se non preceduto dall'accertamento, ai fini IVA, di un prezzo concordato tra le parti superiore a quello indicato in contratto.**

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuova tassazione delle rendite con perplessità

di **Giovanni Valcarenghi**

Una **fetta importante del gettito** atteso dal c.d. Decreto Renzi (DL 66/2014) è certamente connessa con la **revisione delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie**, materia della quale ci occupiamo limitatamente all'area dei **dividendi e dei capital gains**, innalzate dal 20 al 26%.

In primo luogo, va notato che il Legislatore ha fatto **una scelta che esula dal puro aspetto tecnico** per sconfinare in quello delle opportunità politiche: dal primo luglio 2014 **i titoli di Stato saranno nettamente preferiti** rispetto agli usuali conti di deposito (tassati al 12,50% i primi ed al 26% i secondi), così come rispetto agli investimenti speculativi di borsa (anch'essi tassati al 26%, sia per quanto attiene i dividendi, sia per quanto riguarda le plusvalenze). Già qui qualche cosa stona, posto che il **piccolo risparmiatore** non può più disinteressarsi **della variabile fiscale** (con divario pari ad oltre il doppio); chi preferisce il libero mercato, dunque, deve solo sperare in alti rendimenti.

Ma appare evidente anche **una seconda circostanza**: è ormai **finito il tempo** in cui si **"inseguiva"** la chimera di **una partecipazione non qualificata**. Infatti, ipotizzando una distribuzione di dividendi pari a 100, **il socio non qualificato incassa 74**, mentre **il socio qualificato**, pur con una aliquota marginale del 43%, **intasca 78,62** (con un carico fiscale pari a $100 \times 49,72 \times 43\%$).

Se poi il socio qualificato ha la "fortuna" di **applicare una aliquota IRPEF ridotta** (ad esempio la minima del 23%), **il divario si amplia ancor di più**, attestandosi il netto incassato ad euro 88,56.

Nel passato, si è sempre ipotizzato che la **minor tassazione** riservata ai soci titolari di partecipazioni non qualificate fosse ascrivibile alla ragione che, per essi, **l'investimento non era di natura strategica**; dalle distribuzioni operate dal prossimo 1° luglio in avanti, invece, la partecipazione con maggiore caratura consente un migliore rendimento netto.

Il ragionamento non muta se ci spostiamo sul **comparto dei capital gains**, stante la nota **identità di conseguenze fiscali** tra incasso di dividendi ed incasso di plusvalenze. Insomma, le vecchie abitudini che erano ormai entrate nel nostro DNA, quali quella di frazionare i pacchetti azionari sui vari soggetti di una famiglia, vanno oggi cambiate, quantomeno se si osserva il mero aspetto tributario.

Una ulteriore conseguenza, che riguarda le opportunità disponibili nei prossimi mesi, è

l'influenza che il **decreto** esercita **sulla tematica delle rivalutazioni volontarie** delle quote, che possono essere realizzate (sia pure a pagamento) entro il prossimo 30 giugno 2014.

Se per il titolare della quota qualificata nulla cambia, nell'opposto caso la rivalutazione a pagamento appare ancor più conveniente rispetto al passato. Infatti, chi approfitterà dell'occasione possedendo una quota del valore di 100 alla data del 01.01.2014, **pagherà una sostitutiva del 2%**, (quindi 2) oltre al costo per la perizia giurata di stima.

Se non si rivalutasse la partecipazione, invece, si **dovrà pagare il 26% sulla sola plusvalenza** realizzata, valore che, normalmente, non è di molto inferiore rispetto a quello corrente del titolo per chi ha effettuato ampi guadagni; ecco allora che è **sufficiente** che la **plusvalenza** stimata sia **superiore all'otto per cento** del valore della quota per avere la **convenienza alla rivalutazione**. In tale caso, infatti, si pagherebbe 2 di sostitutiva a fronte di un 2,08 nel caso normale. Per ragionare ancor più velocemente, tenendo anche conto del costo della perizia, si può tranquillamente affermare che la rivalutazione conviene se la plusvalenza supera il 10% del valore della quota.

E, con tale parametro, **il ragionamento funziona** tenendo anche conto che il Decreto Renzi permette anche di **sterilizzare le plusvalenze latenti alla data del 30 giugno**, pagando le stesse imposte applicabili nel precedente regime (quindi, nel nostro caso, 20%).

Anche in tale ipotesi ($10 \times 20\% = 2$) siamo proprio attestati sul medesimo livello, fatta salva la considerazione del costo della perizia. Inoltre, la **rivalutazione delle quote permette** di dilazionare il tributo in tre quote annuali, quindi con **un maggior respiro sul versante finanziario**.

CONTENZIOSO

Accertamento da studi di settore e motivazione della sentenza

di **Luigi Ferrajoli**

In un'unica pronuncia la Corte di Cassazione affronta, nuovamente, temi frequentemente sottoposti al suo vaglio a seguito di sentenze non adeguatamente **motivate**.

La vicenda, oggetto della **sentenza n. 7658 del 02/04/2014**, nasceva dall'emissione, nei confronti di un soggetto esercente attività di impresa per il trattamento ed il rivestimento dei metalli, di un avviso di accertamento avente ad oggetto maggiore IVA ed IRPEF per l'anno di imposta 1996, in applicazione dei **parametri** di cui alla L. 549/1995.

L'atto veniva **impugnato** dal contribuente dinanzi alla CTP di Roma che rigettava il ricorso. Il contribuente, quindi, proponeva **appello** alla CTR di Roma che riformava la sentenza di primo grado in favore dell'appellante, annullando l'atto di accertamento in quanto formato con mero riferimento ai coefficienti presuntivi di reddito di cui al D.P.C.M. del 27/03/1997, da ritenersi **presunzioni semplici**, senza che l'Ufficio avesse fornito a conforto ulteriori gravi, precisi e concordanti elementi dallo stesso accertati.

L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione in **Cassazione** rilevando, per quanto di nostro interesse, i **vizi** di omessa pronuncia e omessa motivazione, e contestando il valore probante riconosciuto dalla CTR alla procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei **parametri** e degli studi di settore.

Si ritiene opportuno dare conto dei passi salienti della pronuncia che rappresentano orientamenti **costanti** sviluppatisi in seno alla Corte.

Sul tema dell' **omessa pronuncia** la Cassazione ritiene, come più volte ribadito, che ad integrare gli estremi di tale vizio *“non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente **omesso il provvedimento** che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto”* (Cassazione 20311/2011 e 3756/2013); *“in particolare, si è precisato, la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una **domanda** od un' **eccezione** introdotta in causa [...] là dove, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una **circostanza di fatto** che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei tratti principali della controversia”* (Cassazione 5444/2006).

Riguardo il valore di presunzione legale riconosciuto ai **parametri** presuntivi ex L. 549/1995, la Corte afferma che la procedura di accertamento tributario standardizzato costituisce “*un sistema di **presunzioni semplici**, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il **contribuente**”* (Cassazione 26635/2009). E’, quindi, onere del contribuente fornire la **prova** contraria, mentre in caso di mancata comparizione al contraddittorio lo stesso si assume le relative **conseguenze**, rappresentate dalla possibilità per l’Ufficio di motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”.

In terzo luogo sul vizio di **insufficiente motivazione** su un fatto decisivo della controversia, la Corte ribadisce che ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, nell’esame dei fatti di prova, il giudice non può limitarsi ad enunciare il **giudizio** nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma “*deve impegnarsi anche nella descrizione del **processo cognitivo** attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa*” (Cassazione 1236/2006). Inoltre, come affermato recentemente dalle Sezioni Unite: “*la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la **totale oblitterazione** di elementi che potrebbero condurre ad una **diversa decisione**, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento*” (Cassazione SSUU 24148/2013).

La sentenza viene quindi **cassata** con rinvio alla CTR del Lazio affinché, in altra composizione, provveda ad emendare i **vizi** motivazionali e logici della pronuncia attenendosi ai **principi** enunciati dalla Corte di Cassazione.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Google Glass, lenti e miracoli tecnologici

di **Teamsystem.com**

www.teamsystem.com

Ultimamente si fa un gran parlare di realtà aumentata, la tecnologia indossabile, ma con questa tecnologia Google è sta lavorando da tempo, sono ancora tante le sorprese che

I Google Glass

A rivoluzionare il mondo della tecnologia indossabile è stata Google quando qualche anno fa ha lanciato il concetto di **Google Glass** e li ha poi finalmente presentati al pubblico. Ma di cosa si tratta? I Google Glass sono occhiali speciali che integrano una **videocamera** in grado di riprendere quello che stiamo osservando, offrendoci in tempo reale **informazioni aggiuntive** provenienti dalla rete. Con dispositivi di questo tipo è possibile accedere in maniera del tutto naturale alla **realtà aumentata**, ovvero a quella serie di dati che arricchiscono la nostra esperienza reale.

I Google Glass sono uno strumento dalle infinite potenzialità perché permettono gli utilizzi più svariati. Pensiamo a una passeggiata in una città straniera con gli occhiali che ci segnalano cosa visitare, magari mostrandoci gli avvenimenti storici avvenuti proprio nei luoghi che stiamo osservando. Pensiamo a un architetto che osserva una struttura e può vederne in tempo reale le misure e i dati tecnico costruttivi. Ma gli utilizzi di questi dispositivi vanno ben oltre il puro divertimento. L'istituto di Ricerca **Humanitas di Milano**, per esempio, ha iniziato a utilizzarli in campo medico e ha manifestato grande interesse nello sviluppo di nuove applicazioni in grado di sfruttarne in pieno le potenzialità sia per scopi prettamente clinici, sia educativi.

La versione per sviluppatori dei Google Glass costa **1500 dollari**, ma per la fine dell'anno ci si aspetta di vederli a prezzi più decisamente contenuti per una distribuzione su ampia scala. Lo scorso 15 aprile, per il solo mercato Usa e per un solo giorno, la **vendita** dei Google Glass è stata **aperta al pubblico** e nonostante il prezzo esorbitante e i modelli non ancora definitivi, gli occhiali sono andati letteralmente a ruba. Segno che da un percorso di questo tipo, ormai non si torna.

Intanto, lo scorso 15 marzo Google ha firmato un importante **accordo con Luxottica** per integrare la tecnologia Google Glass nei nuovi modelli di occhiali a marchio **Ray-Ban** e **Oakley**.

Le lenti a contatto digitali

Avanti di orchidee è abbastanza recente la notizia della **lenti a contatto** con cui Google ha fatto il suo debutto nel mondo della realtà virtuale. Ma ora la tecnologia è arrivata anche ai comandi di una casa. È un semplice battito di ciglia e cose che prima appartenevano

Qualunque sia l'utilizzo, non c'è dubbio che strumenti di questo tipo rappresentano la punta dell'iceberg di quanto il futuro ci riserva. Digitalizzarsi, essere connessi, automatizzare i processi produttivi ormai rappresentano l'unico sistema per stare al passo coi tempi.